



Delibera della Giunta Regionale n. 490 del 07/08/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:

**PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO NELL'ANNO ACCADEMICO 2023/2024.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”* ha reso l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale, assegnando allo Stato la competenza legislativa esclusiva della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni;
- b. il DPCM. 9 aprile 2001, avente ad oggetto *“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”*, detta indirizzi e criteri:
 - b.1 per la determinazione delle condizioni di merito ed economiche degli universitari ai fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla generalità degli studenti;
 - b.2 sulle tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che le Regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari;
 - b.3 per la graduale riqualificazione della spesa;
 - b.4 per il riparto del Fondo Statale Integrativo destinato alla concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio;
 - b.5 per l'inserimento degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, tra gli aventi titolo agli interventi e servizi riservati agli studenti universitari;
- c. con decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante *“revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”* è stata abrogata la legge n. 390 del 2 dicembre 1991 (ad eccezione dell'art. 21), rivisitando l'intera disciplina in materia di diritto allo studio universitario e rinviando, con l'art. 7, comma 7, ad un apposito decreto ministeriale, volto a stabilire, tra l'altro, i nuovi requisiti di eleggibilità e merito;
- d. come previsto dall'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, lo stesso decreto, in attuazione degli art. 3 e 34 della costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- e. la Regione Campania, con Legge regionale 18 maggio 2016 n. 12 *“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”* e ss.mm.ii., ha ridefinito il sistema di strutture e servizi ed interventi in materia di diritto allo studio universitario attraverso l'adeguamento dell'assetto organizzativo delle aziende per il diritto allo studio universitario a criteri di efficienza ed economicità avviando il percorso diretto ad una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, pur garantendone una tutela unitaria ed assicurandone una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale;
- f. la citata legge regionale, per migliorare e rendere più efficaci le misure di sostegno per il diritto allo studio, coniugandole con esigenze di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici per gli studenti, ha istituito, in luogo delle sette ADISU ex Legge regionale n. 21 del 3 settembre 2002, l'Azienda per il diritto allo studio della Regione Campania (ADISURC) con sede legale e amministrativa a Napoli, per i servizi e benefici in favore degli studenti di cui all'art. 1, comma 3 della medesima legge, iscritti alle istituzioni ivi previste, aventi sede legale nella Regione Campania;
- g. a far data dal 1° gennaio 2018, l'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse ADISU;
- h. l'art. 8, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 68 del 2012 stabilisce che *“fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica”*;
- i. attualmente non è stato ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012;
- j. l'art. 12 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e ss.mm. e ii., ha stabilito che, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR), in deroga alle disposizioni del richiamato articolo 7, comma 7, del decreto

- legislativo n. 68 del 2012 e che, a tal fine, le risorse indicate dal PNRR confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo;
- k. in attuazione dell'art.12 del decreto-legge n. 152 del 2021 e ss.mm. e ii., il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio";
 - l. con circolare n. 13676 del 11 maggio 2022 il medesimo Dicastero ha fornito degli elementi esplicativi ed ulteriori specificazioni rispetto al Decreto Ministeriale intervenendo, inoltre, sulle modalità e termini per la rendicontazione alla struttura di missione sull'utilizzo delle risorse del PNRR ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;
 - m. gli artt. 3, comma 10 e 4, comma 3, del predetto D.M. n. 1320/2021, dispongono che gli importi delle borse di studio e delle soglie ISEE e ISPE "sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato";
 - n. in attuazione dei suddetti articoli, in data 23/02/2023 sono stati emanati i Decreti Direttoriali n.n. 203 e 204 rubricati rispettivamente "Aggiornamento per l'anno accademico 2023-2024 degli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore" e "Aggiornamento per l'anno accademico 2023-2024 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio";
 - o. i criteri di riparto del FIS sono da ultimo definiti nell'ambito del Decreto interministeriale n. 853 del 12 novembre 2020;
 - p. l'art. 12, comma 5, della citata Legge regionale n. 12 del 2016 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale della Programmazione annuale degli interventi per il Diritto allo studio Universitario con acquisizione del parere della Commissione Consiliare Permanente competente per materia;
 - q. l'art. 1, comma 3, della predetta Legge regionale n. 12 del 2016 individua, come destinatari, gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali che rilasciano titoli aventi valore legale, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, e gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi individuati al comma 4 del medesimo art. 1 aventi sede nella Regione Campania;
 - r. con Deliberazione di Giunta regionale n.629 del 29/11/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PR Campania FSE+ 2021-2027;
 - s. con Decreto Dirigenziale n.15 del 13/02/2023 l'Autorità di Gestione ha preso atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR Campania FSE+ 2021/2027 approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 24/01/2023;
 - t. con Deliberazione di Giunta regionale n.374 del 29/06/2023 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027;

RILEVATO che

- a. al fine di definire, in armonia con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 68 del 2012, i criteri a cui l'ADISURC dovrà attenersi per gli interventi di competenza, finalizzati all'attuazione del Diritto allo Studio Universitario attraverso l'erogazione di prestazioni sociali agevolate relative all'anno accademico 2023/2024, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 12 della Legge regionale n. 12 del 2016 e di individuare i criteri di assegnazione all'ADISURC delle risorse finanziarie stanziare in bilancio per il diritto allo studio universitario, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e tenuto conto delle proposte formulate dall'ADISURC, la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione ha predisposto il documento recante la "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2023/2024", costituito da 4 Sezioni, relative, rispettivamente, alle finalità, alle norme di carattere generale e dati di contesto, alla copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse, ed agli interventi e caratteristiche dei benefici;
- b. il Programma prevede che le borse di studio per l'anno accademico 2023/2024 saranno sostenute con le risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Regione Campania, a bilancio 2022, ai sensi dell'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale (comprensivo delle risorse del PNRR), con le risorse introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2023/2024, da risorse ulteriori messe a disposizione da ADISURC, a valere sul proprio avanzo, oltre che con risorse, nella misura massima di un importo pari a 50.000.000,00 €, a valere sul Programma Regionale PR Campania FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", Obiettivo Specifico ESO 4.6, LINEA DI AZIONE 2. f. 10;

- c. l'operazione è coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- d. l'indicato Programma prevede, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta e all'esito dell'istruttoria in merito alla copertura finanziaria, l'incremento delle soglie massime ISEE d'accesso alle borse, da € 22.700,00 a 25.500,00, nonché l'adeguamento ISTAT dell'importo delle borse;
- e. il suddetto Programma è stato inviato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della citata Legge regionale n. 12 del 2016, alla VI Commissione Consiliare Permanente, che ha espresso, nella seduta del 02/08/2023, parere favorevole al documento di programmazione, contrassegnato dal n. di Reg. Gen. N. 384/II e protocollo n. 13599/i del 02/08/2023;

RITENUTO

- a. di dover approvare la menzionata "*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2023/2024*", di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- b. di dover precisare che al fabbisogno per le borse di studio per l'anno accademico 2023/2024 si provvede con le risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Regione Campania, a bilancio 2022, ai sensi dell'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale (comprensivo delle risorse del PNRR), con le risorse introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2023/2024, con risorse ulteriori messe a disposizione da ADISURC, a valere sul proprio avanzo, oltre che con risorse, nella misura massima di un importo pari a 50.000.000,00 €, a valere sul Programma Regionale PR Campania FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", Obiettivo Specifico ESO 4.6, LINEA DI AZIONE 2. f. 10;
- c. di dover programmare risorse fino ad un massimo di 50.000.000,00 € a valere sul POR FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", Obiettivo Specifico ESO 4.6, LINEA DI AZIONE 2. f. 10, quale cofinanziamento per le borse di studio per l'anno accademico 2023/2024;

ACQUISITI

- a. il parere della Programmazione unitaria reso con nota n. 0015988/UDCP/GAB/CG del 07/08/2023;
- b. il parere dell'Autorità di Gestione FSE reso con nota n. PG/2023/0395456 del 04/08/2023;

VISTI

- a. la L.R. n. 12 del 2016;
- b. la L.R. 10 del 2017;
- c. il D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- d. la L. n. 240 del 2010;
- e. il D. Lgs. n. 68 del 2012;
- f. il Decreto-legge n. 152 del 2021 e ss.mm. e ii;
- g. il Decreto Ministeriale n. 1320 del 2021;
- h. la Circolare MUR 13676 del 2022;
- i. il Decreto Direttoriale n. 203 del 23/02/2023;
- j. il Decreto Direttoriale n. 204 del 23/02/2023;
- k. il DM n. 215 del 28/02/2023 "Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2023/2024".

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le considerazioni in premessa che si intendono integralmente riportate

1. di approvare la menzionata "*Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 2023/2024*", di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di precisare che al fabbisogno per le borse di studio per l'anno accademico 2023/2024 si provvede con le risorse assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Regione Campania, a bilancio 2022, ai sensi dell'art. 16 del DPCM 9 aprile 2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale (comprensivo delle risorse del PNRR), con le risorse introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2023/2024, con risorse ulteriori messe a disposizione da ADISURC, a valere sul proprio avanzo, oltre che con risorse, nella misura massima di un importo pari a 50.000.000,00 €, a valere sul Programma Regionale PR

Campania FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", Obiettivo Specifico ESO 4.6, LINEA DI AZIONE 2. f. 10;

3. di programmare risorse fino ad un massimo di 50.000.000,00 € a valere sul POR FSE+ 2021-2027, Priorità 2 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE", Obiettivo Specifico ESO 4.6, LINEA DI AZIONE 2. f. 10, quale cofinanziamento per le borse di studio per l'anno accademico 2023/2024;
4. di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla D.G. "Università, Ricerca, e Innovazione; alla D.G. "per le Risorse finanziarie"; al U.D.C.P. Ufficio I – Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul B.U.R.C; al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro" e per la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33/2013, art.26; per conoscenza al Gabinetto del Presidente.